

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1710}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1977,
n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore
vitivinicolo

Presentato alla Presidenza l'8 settembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione del mercato vinicolo in Italia continua ad essere caratterizzata da una rilevante pesantezza e da notevoli difficoltà di collocamento del prodotto.

Tali difficoltà, sentite non solo nelle principali regioni meridionali produttrici di vino (Puglia e Sicilia) ma anche in altre regioni del paese, sono causate da alcuni fattori interni, quali gli aumenti dei costi

di produzione e la contrazione dei consumi, e da fattori esterni che hanno contribuito a ridurre il volume delle nostre esportazioni, con conseguenze negative per l'andamento del mercato nazionale ed il suo equilibrio.

Inoltre, taluni provvedimenti adottati di recente in Francia hanno inciso pesantemente sulle nostre possibilità di esportazione, con la conseguenza che, mentre nel 1975 le nostre esportazioni verso quel paese

avevano superato i 7,5 milioni di ettolitri, nel 1976 esse hanno appena raggiunto i 6,6 milioni di ettolitri con una riduzione quantitativa di oltre il 12 per cento.

Tale andamento negativo nelle esportazioni è continuato nei primi mesi del 1977, interessando anche altre destinazioni. Nei primi sei mesi del corrente anno le nostre esportazioni hanno, infatti, segnato un calo che interessa tutta l'area delle nostre possibili destinazioni: verso la CEE si è avuta una riduzione del 35,6 per cento e verso il mercato mondiale un calo del 32,8 per cento. Globalmente, a fronte di 6,9 milioni di ettolitri di vino esportati nei primi sei mesi del 1976, si è avuta, nel corrispondente periodo del presente anno, un'esportazione di appena 4,6 milioni di ettolitri.

Alle gravi difficoltà causate dal minor ritmo delle esportazioni si sono aggiunte quelle originate dalla flessione dei consumi interni, che hanno indotto il commercio a limitare gli acquisti a quantitativi di prodotto sempre più scarsi nella speranza di una diminuzione dei prezzi di offerta da parte dei produttori.

Intanto sono diventati via via più acuti per gli Organismi cooperativi i problemi di carattere finanziario, aggravati anche dal peso di forti e crescenti interessi passivi.

In conseguenza di tutto ciò, si registra una tensione negli ambienti agricoli, seriamente preoccupati per la necessità di smaltire il vino onde apprestare i locali e le attrezzature in vista dell'ormai imminente nuova vendemmia che, al sud, comincia tra poco, nonché per le ricordate impellenti esigenze di natura finanziaria.

Si evidenzia pertanto la necessità e la assoluta indilazionabilità del ricorso a misure eccezionali ed urgenti attraverso l'avvio alla distillazione dei vini da tavola giacenti presso gli organismi dei produttori agricoli alla vigilia della campagna 1977-78, garantendo ai viticoltori un aiuto che li sollevi, almeno in parte, dalla situazione difficile in cui versano per l'attuale sfavorevole congiuntura.

Si ritiene di poter perseguire tale finalità attraverso la concessione di un contributo di lire 1.100 per grado ettolitro di vino da tavola avviato alla distillazione, integrativo del prezzo di vendita del prodotto alle distillerie che è stato previsto in misura non inferiore a lire 450 per grado ettolitro. Si è ritenuto di indicare un prezzo minimo di cessione del vino alle distil-

lerie, proprio per mantenere e garantire una effettiva validità delle operazioni sotto il profilo economico e non avallare o comunque agevolare operazioni di svendita del prodotto in vista del contributo integrativo.

In tal modo si intende raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, assicurare al produttore vinicolo un prezzo appena remunerativo e, dall'altro, provocare un'entrata tributaria per lo Stato che, in altre condizioni, in mancanza di apposite misure, non sarebbe stata prevedibile.

* * *

Nell'articolo 1 sono indicati i soggetti cui il provvedimento si indirizza e ci si è preoccupati di precisare che la distillazione agevolata potrà riguardare solo i vini ricavati dalle uve prodotte nelle aziende agricole dei soci degli organismi beneficiari; nello stesso articolo è fissato il quantitativo massimo di vino che potrà essere oggetto delle operazioni di distillazione, nonché la misura del contributo.

L'articolo 2 reca norme procedurali per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i cui prodotti potranno essere avviati alla distillazione per un quantitativo non superiore al 60 per cento delle giacenze risultanti al 1° agosto 1977, sempre che nel complesso non si superi il tetto massimo fissato in 1.500.000 ettolitri da ammettere alla distillazione agevolata; in caso contrario l'AIMA provvede al necessario riparto del detto quantitativo e ne dà comunicazione agli interessati, i quali sono così messi nella condizione di poter avviare il proprio vino alle distillerie.

Con l'articolo 3 si dispone che la consegna alle distillerie del prodotto vada effettuata entro termini perentori e comprovata da apposite bollette rilasciate dagli UTIF.

Nella preoccupazione di garantire che effettivamente la misura prevista nel decreto-legge consegua la finalità di alleviare il mercato delle eccedenze rimaste invendute e non collocabili, impedendo che in qualunque modo il prodotto avviato alla distillazione possa poi eventualmente essere reimmesso al consumo diretto, si è ritenuto di prevedere che il vino da distillare sia denaturato con l'aggiunta di cloruro di sodio in determinate quantità.

Nell'articolo 4 si dà incarico all'AIMA di provvedere al pagamento del contributo, secondo una procedura che assicuri in tempi brevissimi la corresponsione di un'anticipazione dell'80 per cento di quanto dovuto, rinviando alla liquidazione del saldo tutte le operazioni di controllo che saranno meglio precisate in un decreto ministeriale da emanarsi entro 45 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento. Nello stesso articolo si dispone che la stessa AIMA provveda al recupero dei contributi illegittimamente percepiti.

Sempre nell'intento di realizzare un effettivo alleggerimento del mercato del vino nella attuale preoccupante situazione, si è ritenuto di recare ulteriori misure volte ad agevolare la esportazione verso i paesi terzi di un determinato quantitativo di prodotto che altrimenti non avrebbe alcuna possibilità di essere economicamente esitato né — come già visto — sul mercato interno né

su quello internazionale a causa della scarsa remunerabilità, nel momento attuale, di operazioni di collocamento del prodotto all'estero.

Pertanto nell'articolo 5 è prevista, a particolari condizioni, la concessione di una integrazione alla restituzione comunitaria, di cui beneficiano le esportazioni verso determinati paesi, a favore degli organismi cooperativi che abbiano la disponibilità di forti eccedenze di prodotto.

L'articolo 6 reca le necessarie norme di carattere finanziario e nell'articolo 7 sono indicate le ulteriori disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento che, per la particolare finalità che lo stesso intende perseguire, si propone con la forma del decreto-legge.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo.

Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 dell'8 settembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il settore vitivinicolo al fine di ridurre le eccedenze di vino che appesantiscono il mercato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero.

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Agli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei tempi in appresso indicati, cedono alle distillerie i vini da tavola ricavati dalle uve prodotte nelle aziende agricole dei soci e da questi conferite, è concesso per ogni grado ettolitro di vino consegnato un contributo di lire 1.100, alle condizioni e con le modalità che seguono, per un quantitativo complessivo massimo di 1.500.000 ettolitri di vino.

Sono vini da tavola quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) numero 816/70 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2.

Per beneficiare del contributo di cui al primo comma del precedente articolo 1 gli interessati devono, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda all'AIMA per un quantitativo di vino non superiore al 60 per cento delle giacenze, presenti al 1° agosto 1977 e risultanti dai registri di carico e scarico, e ceduto alle distillerie ad un prezzo non inferiore a lire 450 per grado ettolitro.

L'AIMA, entro 10 giorni dalla data di cui al precedente comma, provvede al riparto tra gli organismi richiedenti del quantitativo massimo di prodotto ammesso alla distillazione agevolata, sulla base delle domande presentate, e ne dà comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 3.

La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire, a pena di decadenza, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del riparto effettuato dall'AIMA e nei limiti del quantitativo massimo comunicato dall'AIMA stessa e deve essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare, tra l'altro, i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. c/41 nonché la gradazione alcoolometrica degli stessi.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere denaturato, con l'aggiunta di 50 grammi di cloruro di sodio raffinato per ettolitro, a cura degli organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4.

Al pagamento del contributo di cui all'articolo 1 provvede l'AIMA nella misura dell'80 per cento di quanto dovuto, da corrispondersi entro i 30 giorni successivi alla comunicazione da parte degli interessati della avvenuta introduzione del vino nelle distillerie e per il restante saldo a seguito di domanda degli interessati, da presentarsi negli ulteriori successivi 30 giorni, corredata dei documenti giustificativi che saranno indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'AIMA, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al recupero dei contributi percepiti in violazione delle norme di cui al presente decreto provvede l'AIMA con le procedure previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 5.

Per l'esportazione di 400 mila ettolitri di vino bianco da tavola, avente gradazione compresa tra 11,5 e 12,5 gradi in volume, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concessa una integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 10 settembre 1977 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 100.000 ettolitri di vino e per un prezzo non superiore a 15 dollari ad ettolitro o equivalente.

Per beneficiare della suddetta integrazione l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 15 dicembre 1977.

La misura della integrazione è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuale variazione dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero saranno emanati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 6.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 19.610 milioni, si provvede quanto a lire 17.325 milioni mediante il maggiore gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti derivante dalla distillazione del vino prevista dai precedenti articoli e, quanto a lire 2.285 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO —
PANDOLFI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.